

DELIBERA N. 200/23/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ MEDIA 24 S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “MEDIA 24”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 44, CO. 5, DEL D. LGS. 208/2021, PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 43, CO. 1, LETT. A) E 44, CO. 1, DEL D.LGS. N. 208/2021 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3, CO. 1, 2 E 7, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP NONCHE’ PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 46, CO. 1, DEL D.LGS. N. 208/2021 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 4, CO. 1 E 3, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 9 DICEMBRE 1993, N. 581

(CONTESTAZIONE CRC FRIULI VENEZIA GIULIA N. 3/2023 - PROC. 19/23/FB)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’8 novembre 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante “*Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva*”, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO il decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581 recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 697/20/CONS del 18 dicembre 2020 e, nello specifico, l’Allegato B alla stessa recante “*Rateizzazione - Istruzioni per gli operatori*”;

VISTA la legge regionale n. 11 dell’11 aprile 2001, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’*Accordo Quadro 2023* tra l’Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia l’esercizio delle funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso il monitoraggio,*

anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento della fase istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura (...);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva ad esso delegate dall'Autorità, dopo aver sottoposto a monitoraggio la settimana di programmazione dell'emittente "Media 24" compresa tra il 2 e l'8 giugno 2023, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e, con atto Contestazione n. 3/2023 del 25 agosto 2023 (prot. n. 5577-P), notificato tramite PEC in pari data, ha contestato alla società Media 24 S.r.l., titolare di detta emittente, quanto segue:

- la presunta violazione delle disposizioni normative contenute nell'articolo 44, commi 5 e 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 per aver inserito nel programma/contenitore di cartoni animati per bambini denominato "Ka-Boom", trasmesso in data 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 giugno 2023, nella fascia oraria compresa tra le 17.00 e le 19.00, *break* pubblicitari superiori al numero consentito e, precisamente, cinque interruzioni pubblicitarie, nel corso di una trasmissione che non supera mai i 120 minuti ed in cui l'arco temporale tra l'inizio di un cartone animato e la fine del blocco pubblicitario successivo, non supera mai i trenta minuti;

- la presunta violazione delle disposizioni di cui agli articoli 43, comma 1, lettera a) e 44, comma 1, del D.lgs. n. 208/2021 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1, 2 e 7, dell'allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP per aver trasmesso, nel corso dei rotocalchi curati dall'agenzia di stampa *Italtpress* mandati in onda in data 2, 3, 4, 5, 7 ed 8 giugno, negli orari specificati nell'atto di contestazione, comunicazioni commerciali occulte, non prontamente distinguibili dal contenuto editoriale, nonché prive dei prescritti mezzi ottici e diciture atti a renderle riconoscibili come messaggi promozionali;

- la presunta violazione delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 1, del D.lgs. n. 208/2021 in combinato disposto con l'articolo 4, commi 1 e 3, del Decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, per aver trasmesso, in data 8 giugno 2023 nell'orario specificamente indicato nell'atto di contestazione, un programma sportivo sponsorizzato recante in sovrimpressione sullo schermo, per l'intera durata della trasmissione ad eccezione delle pause pubblicitarie, il logotipo della ditta sponsorizzatrice;

2. Deduzioni della società

La società Media 24 S.r.l., a seguito della notifica del citato atto di contestazione n.3/2023, con nota prot. 5725-A del 4 settembre 2023, ha rappresentato quanto segue:

- nel corso del programma pomeridiano denominato "Ka-boom", le interruzioni pubblicitarie sono avvenute solo al termine o prima dell'inizio di ogni filmato (non è

possibile, infatti, inserire un blocco pubblicitario all'interno di un cartone animato). Pertanto, la pubblicità è stata mandata in onda tra la fine di un filmato e l'inizio di quello successivo, modulandosi alla durata temporale dei cartoni animati che non supera mai i 30 minuti;

- relativamente alla supposta pubblicità occulta nei filmati di *Italpress*, si rappresenta che per “*Media 24*” è difficile effettuare controlli mirati sul prodotto, in quanto la struttura operativa dell'emittente si avvale di un organico ridotto e non è nelle condizioni di esercitare un controllo minuzioso su ogni programma che viene acquisito all'esterno per essere messo in onda. Al riguardo *Italpress*, cui la società ha chiesto formali chiarimenti al riguardo, ha comunicato che i servizi contestati “*sono servizi giornalistici e di informazione, magari con un taglio di storytelling, ma mai commerciali*”. In ogni caso la società ha provveduto a modificare il palinsesto al fine di mandare in onda solo le news di *Italpress* che non possano dare adito a eventuali inadempienze;

- quanto all'inserimento in sovrimpressione del logotipo dello sponsor nella trasmissione sportiva oggetto di contestazione, l'emittente, su richiesta della società calcistica femminile del Portogruaro, si è resa disponibile a trasmettere gli *highlights* delle partite di calcio finanziati da uno sponsor con un contributo in denaro e montati dagli operatori che assistono la squadra. I filmati, già confezionati con la sovrimpressione del logotipo dello sponsor, sono stati consegnati ai tecnici di “*Media 24*” che in buona fede, non rilevando l'irregolarità, hanno provveduto alla messa in onda.

Il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, con Delibera n. 20/2023 del 13 settembre 2023, confermando quanto rilevato nell'atto Contestazione n. 3/2023 del 25 agosto 2023, ha deliberato di proporre l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Media 24 S.r.l. per la violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità sopra specificate.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'esame della documentazione istruttoria versata in atti si osserva quanto segue:

- Ka-Boom* è un programma contenitore nel corso del quale vengono trasmessi 4 episodi di cartoni animati giapponesi per bambini intervallati da break pubblicitari, mandato in onda in tutti i giorni sottoposti a monitoraggio nella fascia oraria di c.d. “televisione per minori” (ore 17:00 - 19:00). La stessa emittente, attraverso numerosi “promo” distribuiti su tutto il palinsesto settimanale, presenta il programma come un contenitore unico che “*puoi vedere tutti i giorni dalle 17:00 alle 19:00*” identificandolo con uno specifico marchio distintivo che appare in sovrimpressione per tutta la sua durata ad eccezione delle pause pubblicitarie e dotandolo di una propria sigla che lo distingue dagli altri programmi inseriti in palinsesto. Trattandosi pertanto di un programma unificato da un medesimo marchio, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 44, co. 5, del D.lgs. n. 208/2021, può essere interrotto da pubblicità soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, non rilevando la circostanza che le interruzioni pubblicitarie sono avvenute al termine o prima dell'inizio di ogni segmento

del programma costituito da un episodio di cartoni animati. Conferma di tale assunto si ha nella definizione fornita dall'art. 3, comma 1 lettera g) del D.lgs. n. 208/2021, per il quale il “programma” è costituito da una “serie di immagini animate, sonore o non, (...) che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, comprensivo di lungometraggi, videoclip, manifestazioni sportive, commedie di situazione (sitcom), documentari, programmi per bambini e fiction originali”;

• nel corso dei servizi informativi dell'Agenzia di stampa “*Italpress*”, denominati “Pet News”, “Hi-Tech Innovation”, “TG Ambiente” e “Agrifood” trasmessi da “*Media 24*”, nei giorni 2, 3, 4, 5, 7 ed 8 giugno, negli orari specificamente indicati nell'atto di contestazione, vengono diffusi messaggi promozionali in favore di talune imprese (tra le altre Continental, Danone ecc.) mediante l'inserimento di inquadrature insistenti sui marchi delle aziende nonché tramite la diffusione, anche attraverso interviste ai rappresentanti delle stesse, di specifiche informazioni sui prodotti e servizi da esse forniti;

- il carattere promozionale delle sequenze in esame emerge chiaramente dalla presenza, non giustificata da specifiche esigenze narrative proprie del contesto informativo in cui sono inserite, di riferimenti espliciti ai marchi in esse rappresentati ed inoltre risulta chiaro come il contenuto delle trasmissioni, recante insistenti inquadrature del logo delle aziende e specifica menzione del loro nome, presenti un carattere preminentemente propagandistico, che assume le forme tipiche della comunicazione commerciale audiovisiva, inducendo a ritenere configurata la fattispecie tipica della pubblicità occulta, consistente nella presenza artificiosa e non funzionale, sullo schermo televisivo, di elementi diretti a promuovere la fornitura di beni o servizi; se è vero, infatti, che dalle risultanze della documentazione in atti non è possibile determinare un rapporto di committenza, tuttavia si rilevano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che siano state trasmesse - in violazione delle disposizioni di cui all'art. 43, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 208/2021 - comunicazioni commerciali audiovisive occulte finalizzate a incrementare la notorietà di determinate aziende mediante la presentazione dei loro prodotti, servizi, marchi e segni distintivi in genere;

- una volta individuato il carattere pubblicitario dei messaggi mandati in onda nel corso dei rotocalchi trasmessi su “*Media 24*”, occorre rilevare che ciascuna comunicazione audiovisiva che abbia un contenuto commerciale deve adeguarsi alle disposizioni normative di cui all'art. 44, co. 1, del d.lgs. n. 208/2021 in combinato disposto con l'art. 3, co. 1, 2 e 7, dell'allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP in materia di riconoscibilità e di distinzione delle medesime dal resto del contenuto editoriale; nella programmazione in esame, al contrario, si rileva, di fatto, che nei filmati oggetto di contestazione i diversi prodotti e servizi vengono pubblicizzati senza l'inserimento sullo schermo televisivo di alcun mezzo di evidente percezione ottica da parte del telespettatore necessario a marcare un'adeguata discontinuità tra la comunicazione commerciale e il resto del contenuto editoriale e, quindi, a scongiurare qualunque forma di confusione tra i due contesti comunicativi;

- le circostanze addotte dalla società Media 24 S.r.l. in merito alla difficoltà di effettuare controlli mirati sui prodotti forniti da “*Italpress*” a causa della riduzione dell'organico e sulle rassicurazioni scritte che avrebbe ottenuto dalla citata Agenzia di

stampa riguardo alla natura esclusivamente informativa e mai commerciale dei servizi contestati, non costituiscono causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull' esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede il divieto di trasmettere comunicazioni commerciali audiovisive occulte e l'obbligo di distinguere le comunicazioni commerciali audiovisive dalla normale programmazione con apposita segnalazione acustica e/o visiva, nonché di inserire in modo chiaramente leggibile sul teleschermo la scritta "pubblicità". Va osservato, al riguardo che, considerata la natura obiettiva dell'illecito, la norma pone una presunzione di colpa a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa; la fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 3, co. 2 della legge n. 689/1981, ricorre solo quando esso risulti, di fatto, inevitabile, ossia quando si riscontri il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228). Tali circostanze esimenti della responsabilità non si ravvisano nel caso in esame, ove il mancato adempimento degli obblighi si è verificato quale naturale conseguenza di una negligenza della società che avrebbe potuto evitare l'inadempienza operando i dovuti controlli preventivi sulla programmazione acquisita all'esterno e mandata in onda, accorgimento che, del resto, ha riferito di aver disposto solo a seguito della notifica dell'atto di contestazione del CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia. Non risultando provata in atti un'ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento per il fornitore stesso ad adempiere all'obbligo in esame e ad esimerlo dalla responsabilità per il mancato rispetto dello stesso, si rileva dimostrata da parte della società Media 24 S.r.l. la violazione delle disposizioni normative di cui agli articoli 43, comma 1, lettera a) e 44, comma 1, del D.lgs. n. 208/2021 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1, 2 e 7, dell'allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP;

- nella giornata dell'8 giugno 2023, dalle ore 21:38 alle ore 22:33, "Media 24" ha trasmesso in differita la sintesi della partita di calcio femminile tra la squadra del Portogruaro e quella del Lebowski. La trasmissione è preceduta da un cartello recante una scritta che appare sul teleschermo simultaneamente ad un annuncio verbale intesi ad informare il telespettatore che "il programma è offerto da..." immediatamente seguiti da uno spot pubblicitario e dalla comparsa del logo della "Pizzeria La Brace" di Portogruaro che permane in sovrimpressioni per l'intera durata della partita. Sulla natura della trasmissione quale programma sponsorizzato non sorgono dubbi sia per la presenza dell'offerta di programma che precede la messa in onda dell'incontro, sia per esplicita attestazione della società Media 24, secondo la quale gli *highlights* delle partite di calcio sono stati finanziati da uno sponsor con un contributo in denaro;

- la circostanza adottata dalla società Media 24 S.r.l. per la quale i tecnici di “*Media 24*”, ignari dell’irregolarità, si sarebbero limitati a trasmettere in buona fede i filmati ricevuti già confezionati e montati dagli operatori che assistono la squadra di calcio, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell’illecito derivante, incombendo, comunque, sull’esercente l’attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nella fattispecie dei programmi sponsorizzati, consente la comparsa del nome, del logotipo o di qualsiasi altro simbolo o segno distintivo dello sponsor per una sola volta all’inizio o alla fine del programma e, qualora la trasmissione abbia una durata non inferiore a quaranta minuti, anche nel corso del programma per una sola volta e per non più di cinque secondi;

- riguardo all’eccezione di buona fede, va rilevato che in considerazione della natura obiettiva dell’illecito commesso, ai fini dell’accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all’effetto oggettivamente prodotto dalla programmazione televisiva contestata: come già osservato, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981, in tema di sanzioni amministrative è infatti necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa. La società Media 24 si è limitata ad attestare la buona fede dei tecnici addetti alla messa in onda ma non ha provato come, per cause indipendenti dalla sua volontà e, quindi, ad essa non imputabili, non sia stato altrimenti possibile evitare il verificarsi della violazione per consentire il corretto e puntuale rispetto della normativa in materia di sponsorizzazioni. Anche in questo caso, come per i servizi forniti da “*Italtel*”, non è ravvisabile la circostanza del “caso fortuito” atto ad escludere la punibilità dell’agente per la violazione verificatasi in quanto la società avrebbe potuto evitare il verificarsi della violazione se avesse prestato particolare attenzione ai prodotti non realizzati dalla stessa ed operato i dovuti controlli sulla programmazione mandata in onda;

RITENUTO di confermare quanto rilevato dal CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia con atto di Contestazione n. 3/2023 del 25 agosto 2023, in merito alla violazione, da parte del servizio di media audiovisivo operante in ambito locale “*Media 24*”, delle disposizioni di cui all’art. 44, co. 5, del d. lgs. 208/2021, delle disposizioni di cui agli artt. 43, co. 1, lett. a) e 44, co. 1, del d.lgs. n. 208/2021 in combinato disposto con l’art. 3, co. 1, 2 e 7, dell’allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP, nonché per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 46, co. 1, del d.lgs. n. 208/2021 in combinato disposto con l’art. 4, co. 1 e 3, del decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell’art. 67, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 208/2021;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Media 24 S.r.l. deve ritenersi di elevata gravità, considerato che per tutti i giorni sottoposti a verifica e più volte nell'arco della stessa giornata sono stati riscontrati episodi tutt'altro che occasionali di violazione di diverse norme in materia di pubblicità (interruzioni pubblicitarie, riconoscibilità del messaggio pubblicitario, sponsorizzazioni).

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società Media 24 S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, l'ultimo bilancio depositato risulta quello relativo all'esercizio del 2017, da cui si evidenziano ricavi pari a euro 227.491,00 (voce A1 del conto economico) e una perdita di esercizio;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 44, co. 5, del d. lgs. 208/2021, delle disposizioni di cui agli artt. 43, co. 1, lett. a) e 44, co. 1, del d.lgs. n. 208/2021 in combinato disposto con l'art. 3, co. 1, 2 e 7, dell'allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP, nonché per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 46, co. 1, del d.lgs. n. 208/2021 in combinato disposto con l'art. 4, co. 1 e 3, del decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, nella misura del doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), moltiplicato per sette secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nei giorni nei giorni 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 giugno 2023 risulta diversificata e, dunque, certamente

integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

CONSIDERATO che, ai sensi della delibera n. 697/20/CONS e, nello specifico, dell'Allegato B recante "*Rateizzazione - Istruzioni per gli operatori*", il soggetto destinatario della presente ordinanza-ingiunzione può presentare all'Autorità domanda di pagamento rateale entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica, pena la decadenza dal beneficio, con le modalità pubblicate sul sito "www.agcom.it";

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Media 24 S.r.l. – C.F. e P. Iva 04155980271 - con sede legale in Pordenone, via Vallona n. 17/A, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo "*Media 24*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'articolo 44, co. 5, del d. lgs. 208/2021, delle disposizioni di cui agli artt. 43, co. 1, lett. a) e 44, co. 1, del d.lgs. n. 208/2021 in combinato disposto con l'art. 3, co. 1, 2 e 7, dell'allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP, nonché per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 46, co. 1, del d.lgs. n. 208/2021 in combinato disposto con l'art. 4, co. 1 e 3, del decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del d.lgs. n. 208/2021.

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 14.462,00 (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 200/23/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 200/23/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 novembre 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba